

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE LA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione, la gestione, la vigilanza e la revoca degli orti realizzati sull'area di proprietà dell'ex provincia di Napoli – Città Metropolitana.

ART. 1 - DEFINIZIONE

Per "orto sociale" s'intende un appezzamento di terreno a disposizione dell'Ente, con l'obiettivo di assegnarlo, frazionato in particelle, ai propri soci, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Per comodità di gestione, ciascun orto sociale avrà una propria denominazione e un socio preposto, che curerà la gestione dello stesso.

Di norma ogni particella, denominata "lotto" od "unità coltivabile" avrà una dimensione di circa 50 mq. e potrà eccezionalmente variare in rapporto alla consistenza e conformazione delle aree destinate all'iniziativa ed al numero delle domande di assegnazione.

I singoli lotti, individuati dall'Ente, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato da picchetti, che contrassegneranno anche le parti destinate ad uso comune per l'accesso alle particelle assegnate.

ART. 2 - REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Per poter essere assegnatari di una particella è necessario essere socio dell'Ente, e in regola con il pagamento annuale della quota associativa.

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo fa immediatamente decadere qualsiasi diritto a continuare non solo la coltivazione, ma anche l'accesso all'appezzamento assegnato.

L'assegnazione viene disposta dall'Ente che opererà in modo trasparente e imparziale con i soci. Di norma, nelle procedure di assegnazione si avrà riguardo alla residenza comunale, quartiere/zona di ubicazione del terreno disponibile, alla data della domanda di assegnazione, con preferenza per coloro che non detengono, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato

ART. 3 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione delle particelle in coltivazione è a titolo precario e della durata di un anno a partire dall'inizio dell'annata agraria – 11 novembre – con cessazione al 10 novembre dell'anno successivo. Allo scopo di ancorare il più possibile il socio alla particella assegnata, si ha ogni anno rinnovo automatico della concessione in assenza di comunicazioni contrarie da parte dell'Ente, comunicazioni che dovranno pervenire entro il 10 ottobre precedente la scadenza dell'annata agraria, salvo casi di forza maggiore. Anche il socio che non intendesse godere dell'assegnazione della particella per l'anno successivo, dovrà comunicare questa sua intenzione all'Ente entro la stessa data.

Poiché condizione indispensabile per continuare a godere dell'uso della particella è il pagamento della quota associativa, la stessa dovrà essere corrisposta, per l'anno successivo, prima dell'inizio dell'annata agraria.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Ente sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

I soci assegnatari degli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:

- l'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario, non è cedibile e non può essere dato in affitto, il quale non potrà avvalersi di mano d'opera retribuita;
- mantenere la particella assegnata in stato decoroso, curando l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia; contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dall'Ente;
- utilizzare l'acqua del pozzo per l'irrigazione sulla base delle strette necessità;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto e mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- non costruire capanni o similari; non recintare il lotto assegnato essendo consentita una semplice delimitazione di cm. 30 di altezza;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- non scaricare materiali anche se non inquinanti, o tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica se non autorizzati dall'Ente;
- non accendere fuochi di qualsiasi genere, perché è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- non tenere *stabilmente* cani o altri animali negli orti o condurre allevamenti di ogni tipo;
- curare che le coperture in plastica, ad uso serra, non diano origine a strutture stabili ed indecorose; non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- non installare nelle parti comuni o nei ripostigli autorizzati elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- non usare e tenere in deposito nei ripostigli autorizzati sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica e tutte quelle che, liquide, solide o gassose, possano essere detenute solo da coloro che sono in possesso del previsto patentino, e gli erbicidi di qualsiasi tipo;
- rispettare le indicazioni che verranno date di volta in volta dall'Ente;
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al referente dell'Ente ogni eventuale anomalia;

In caso di inadempienza l'Ente provvederà alla revoca motivata dell'assegnazione.

ART. 5 – COLTIVAZIONI

E' consentita esclusivamente la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fragola, piante officinali, fiori seguendo gli indirizzi tecnici forniti nel "*Disciplinare di coltivazione*" della Provincia.

Al fine di favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la razionale rotazione e alternanza delle colture, rispettando i limiti di "ritorno" delle colture e privilegiando la pratica del sovescio.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Una parte dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dovrà essere consegnata al referente indicato dal dall'Ente, rispettando i quantitativi e le modalità dallo stesso stabilite, perché vengano conferite, a cura dell'Ente, alle famiglie povere ed indigenti.

ART. 6 – SPESE

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. Le spese per eventuali interventi che riguardano l'insieme dei lotti assegnati sono a carico di tutti gli assegnatari se l'intervento è

deliberato dall'Ente. In questi casi ciascun assegnatario verserà l'importo, stabilito sulla base del *preventivo*, prima dell'inizio dell'intervento con conguaglio finale, previo avviso di 5 giorni prima.

ART. 7 - FURTO, DANNI E INFORTUNI

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Ente resta pertanto esonerato da ogni responsabilità civile e penale.

ART. 8 - REVOCA

In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, viene stabilita la revoca dell'assegnazione.

L'Ente si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'assegnazione dell'area nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

ART. 9 – MODIFICHE

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea dell'Ente sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché a causa di nuove norme o per suggerimenti. Le eventuali innovazioni dovranno essere integralmente accettate e applicate dagli assegnatari, pena la decadenza della assegnazione.

ART. 10 – NORMA FINALE

L'utilizzo delle parti comuni e dell'area circostante oppure dei lotti e appezzamenti non utilizzati oltre che dei beni presenti sulla struttura, strumenti e oggetti d'arredo sono regolamentati dagli operatori dell'Ente secondo le esigenze e la programmazione dell'Ente stesso.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ente gestore

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Via A. de Gasperi 63 - 80014 Giugliano in Campania (Na)

Tel Uff +39 081 894.13.85 - Cell Uff +39 340 97.87.894

www.cnsfiammacampania.it

e-mail: sociale@cnsfiammacampania.it

